



Nota informativa

Concessione di contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile (Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, co. 85 e 86)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui:

- alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, co. 85 e 86
- al DPR. 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile) e s.m.i. come modificato da ultimo con DPreg. 149/2019, di seguito Regolamento;

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia

E' la Camera di Commercio Venezia Giulia competente per il territorio provinciale di Trieste e di Gorizia.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Venezia Giulia competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento camerale.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento		
CCIAA VENEZIA GIULIA	Sportello di Gorizia	PIERLUIGI MEDEOT
	Sportello di Trieste	FRANCESCO AULETTA

Responsabile dell'istruttoria				
		Telefono		e-mail
CCIAA VENEZIA GIULIA	Sportello di Gorizia	Cristina Pozzo Giuliana D'Acerno	0481 384284 0481 384223	agevolazioni@fondogorizia.it
	Sportello di Trieste	Cristiana Basile	040 6701512	contributi@ariestrieste.it

Procedimento e termini

Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 11, comma 5. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricezione di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di **trenta giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente (art. 12, c.4, del Regolamento).

Nel caso in cui la domanda risulti inammissibile all'aiuto, la CCIAA competente, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. (art. 12, c.7, del Regolamento)

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello (art. 13, c. 1, del Regolamento).

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **18 mesi** decorrenti dalla **data di ricevimento del provvedimento di concessione** (art. 15, c. 1, del Regolamento). È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

Il termine per l'erogazione del contributo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione (art. 17 c. 1, del Regolamento).

Obblighi

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei **tre anni successivi** alla data di presentazione della rendicontazione:

- iscrizione nel registro delle imprese;
- mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale;
- permanenza del requisito di partecipazione femminile all'impresa

Il beneficiario è tenuto al mantenimento del **vincolo di destinazione** oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22:

- nel caso di beni mobili: nei **due anni** successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui: nei **tre anni** successivi alla data di presentazione della rendicontazione.
(art. 20 del Regolamento)

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione del contributo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione del contributo è **revocato** a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

- se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 13, del Regolamento;
- nel caso di cui all'articolo 16, comma 14, del Regolamento;
- se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro;
- se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.
- nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;
- nei casi di cui all'articolo 20, commi 7 e 8, del Regolamento;

La violazione degli obblighi del beneficiario di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 20 del Regolamento, comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 comma 1 della legge regionale 7/2000. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1, lettere a) e b) e 1bis dell'art. 20 del Regolamento, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento citato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.